


# ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE - RICREATIVA "LE 7 QUERCE"

9 APR. 2013

In Galliciano nel Lazio (RM) Via Grotta dell'Acqua n. 33 si sono riuniti in data 04.04.2013 per costituire un'associazione di Promozione Sociale, Culturale, Ricreativa i seguenti:

Milani Luca nato a Roma il 20.09.1989  
Residente in Galliciano nel Lazio Via Grotta dell'Acqua n 33 Cap 00010  
Codice Fiscale **MLN LCU 89P20 H501J**



Procopio Luigi nato a Roma il 06.11.1989  
Residente in Galliciano nel Lazio Via Aldo Moro n. 56 Cap 00010  
Codice Fiscale: **PRC LGU 89S06 H501Q**

Proietti Roberto nato a Roma il 30.04.1989  
Residente in Galliciano nel Lazio Via Aldo Moro n. 30 Cap 00010  
Codice Fiscale: **PRT RRT 89D30 H501H**

Antonetti Valentino nato a Roma il 27.04.1990  
Residente in Galliciano nel Lazio Via Pescina n. 48 Cap 00010  
Codice Fiscale: **NTN VNT 90D27 H501E**

Tabolacci Ivano nato a Tivoli il 13.04.1988  
Residente in Galliciano nel Lazio Via Pescina n. 15 Cap 00010  
Codice Fiscale: **TBL VNI 88D13 L182E**

Stocco Andrea nato a Palestrina il 16.01.1989  
Residente in Galliciano nel Lazio Via del Roseto n. 3 Cap 00010  
Codice Fiscale: **STC NDR 89H15 G274D**

Miconi Luca nato a Roma il 23.10.1989  
Residente in Galliciano nel Lazio Via di Colle Vigne n. 22 Cap 00010  
Codice Fiscale: **MCN LCU 89R23 H501L**

I presenti chiamano a presiedere la riunione il **Sig. Milani Luca** il quale a sua volta nomina a suo Segretario il **Sig. Tabolacci Ivano**

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del circolo e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato all'unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.



I presenti deliberano che l'associazione venga denominata " **LE 7 QUERCE**" con sede in Galliciano nel Lazio Via Grotta dell'Acqua n.33, e nominano i seguenti Signori a componenti il Comitato Direttivo che rimarrà in carica per anni 5 (cinque). Detto Comitato sarà eventualmente modificato o ratificato in successive apposite elezioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente: **Milani Luca**

Firma: Lu Milani

Vice Presidente: **Proietti Roberto**

Firma: Roberto Proietti

Segretario: **Tabolacci Ivano**

Firma: Ivano Tabolacci

Tesoriere: **Procopio Luigi**

Firma: Luigi Procopio

Consigliere e resp. Tecnico: **Antonetti Valentino**

Firma: Valentino Antonetti

Consigliere: **Miconi Luca**


Firma: Luca Miconi

Consigliere: **Stocco Andrea**

Firma: Andrea Stocco

**Si allega alla presente:**

- Statuto dell'Ass.ne "LE 7 QUERCE"



1274
3
9/4/13
E16800

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LE 7 QUERCE"

## Titolo I

### Disposizioni generali

Art. 1. - E' costituita una associazione denominata "LE 7 QUERCE"

L'associazione ha sede in Galliciano nel Lazio Via Grotte dell'Acqua n. 33

Art. 2. - L'associazione non ha finalità di lucro. Essa si propone la promozione di usi e tradizioni della comunità locale

A tal fine l'associazione potrà promuovere attività culturali, eventi, eventi sportivi, mostre, convegni ed attività a sostegno dell'agricoltura e dell'artigianato finalizzate all'incentivazione del turismo, dell'occupazione e della mutua assistenza e cooperazione tra i cittadini. Contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio comunale, in eventuale collaborazione con altre associazioni aventi le stesse finalità concettuali, o comunque per creare azioni ricreative ed eventi culturali e promozionali utili a favorire l'aggregazione.

Art. 3. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti od associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini come in premessa. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- collegio dei probiviri

In seno a ciascun organo interessato per pertinenza sono previste le seguenti cariche: presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, responsabile tecnico.

## Titolo II

### I soci


Art. 5. - I soci si distinguono in: fondatori, onorari e sostenitori.

- **soci fondatori** che sono i firmatari dell'atto costitutivo;
- **soci onorari** ovvero i soci che si distinguono per contributi finanziari e culturali sostenendo la valorizzazione e lo sviluppo dell'Associazione;
- **soci sostenitori** ovvero i soci che non partecipano all'attività decisionale dell'Associazione ma contribuiscono attivamente allo sviluppo dell'Associazione;


Fr. Mil  
elocis  
Tueso

Sp. Trocchio  
Autant  
Pohno

Lu. M.  
P. De



- 9 A PR. 2013



I soci ordinari possono essere eletti solo dopo anzianità di associazione pari ad almeno cinque anni.

I soci onorari e sostenitori e non possono far parte del consiglio direttivo. Sono tenuti ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 8 ed usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione ai soci, salve le eventuali limitazioni deliberate dal consiglio.

I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo.

Il suddetto contributo annuo dovuto dai soci onorari sarà stabilito da apposita delibera di consiglio non meno di 30 giorni dalla fine di ciascun anno solare. I contributi associativi dovranno essere versati, entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce l'iscrizione.

**Art. 6.** - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o studio sono interessate all'attività dell'associazione stessa.

Potranno essere ammessi a fare parte dell'associazione, a giudizio insindacabile del presidente e del consiglio direttivo, i cittadini italiani e non, senza limiti di età. L'ammissione sarà preclusa qualora il richiedente non ricada in una delle seguenti condizioni: aver riportato condanne penali passate in giudicato, essere stato denunciato per reati contro la persona o la pubblica amministrazione, essere contemporaneamente iscritto ad associazioni che contrastano con la moralità e l'integrità della persona ed i principi etici.

**Art. 7.** - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione per iscritto con lettera raccomandata o consegnata a mano al presidente. La decorrenza delle dimissioni avranno effetto immediato. La supplenza sarà ricoperta ad interim dal presidente fino a nuova nomina.

**Art. 8.** - I soci riuniti in assemblea non possono modificare il presente statuto e modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di assemblea di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, in prima convocazione della totalità degli iscritti, ed in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

**Art. 9.** - I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano inoltre a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste alle associate dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuna associata.

L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati

**Art. 10.** - La qualità di socio può essere revocata per:

- il venir meno dei requisiti di cui all'art. 6;

*Lu. Mil. ...*  
*Fabrizio ...*  
*Antonio Velasco ...*  
*...*

- l'esclusione deliberata dal consiglio a carico di quelle società che per aver contravvenuto agli obblighi a carico di quelle società che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.

Avverso l'esclusione deliberata dal consiglio è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

### Titolo III

#### L'assemblea dei soci

**2013**  
Art. 11. - L'assemblea ordinaria dei soci, è convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nella sede o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 12. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea si rimanda a quanto disposto dall'art. 8 secondo comma.

Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 13. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

Art. 14. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione è presieduta dal presidente e dal segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 15. - Le Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

*Ch. Mil*      *dis. Proscio L. N.*      *[Signature]*  
*Stefano Zuc*      *Antonio Vohno*      *[Signature]*

## Titolo IV

### Il consiglio direttivo

**Art. 16.** - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da sette persone. Per la prima volta la loro nomina verrà effettuata nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 10 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. Il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

**Art. 17.** - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti, funzionari, impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- conferisce e revoca procedure;

**Art. 17 bis.** - Il consiglio è convocato dal presidente dell'associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano.

L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio. Le delibere di consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione.

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione.

*Dr. Mil. di Trodo L. M.*  
*Schler Dr. Antonetti Volante* *Pha* *Lea*

- 4

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri di diritto del consiglio provvedono a sostituirli le assemblee che li hanno nominati.

Art. 18. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, e due vice-presidenti

Il presidente non può essere eletto più di due volte consecutive. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

2013 Art. 19. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende almeno il 50% + 1 dei consiglieri.

Art. 20. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

Art. 21. - L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal vice-presidente, e in mancanza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano di carica del consiglio.

L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'associazione una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio preventivo, mediante avviso scritto inviato per e-mail o SMS a ciascun associato almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci ordinari lo richieda.

Hanno diritto d'intervento tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altre associati, esclusi i membri del consiglio.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

- fissare gli indirizzi per l'attività dell'associazione;
- eleggere il presidente dell'associazione;
- nominare i membri del consiglio previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 15. I membri del consiglio sono scelti dall'assemblea fra gli amministratori e/o i direttori delle associate;
- nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dagli associati;
- approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio.

G. M. L. di Reggio Emilia

Fabrizio Antonio Vohro Presidente

Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati da tutti i presenti della seduta, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti.

Art. 22. - Per l'elezione del presidente dell'associazione, la nomina dei membri del consiglio e del collegio dei probiviri, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.

APR. 2013

#### Trasparenza

Art. 23. - Al fine di ottenere la massima trasparenza, circa gli atti dell'associazione stessa, verrà data massima comunicazione attraverso gli attuali mezzi di informazione (e-mail, internet)

#### Collegio dei probiviri

Art. 24. - L'assemblea generale nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri.

Tutte le eventuali controversie tra le associazioni relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

#### Scioglimento

Art. 25. - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale. Le relative spese saranno a carico degli associati.

#### Disposizioni generali

Art. 26. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

*G. Mil. L. P. L. M.*  
*Salvatore Zoro Antonio V. V. A.*

